

CAMERA DEI DEPUTATI N. 362

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TEALDI, RABINO

Presentata il 2 luglio 1987

Riapertura dei termini per l'inserimento a domanda dei mezzadri, coloni e appartenenti ai rispettivi nuclei familiari nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, detta all'articolo 1:

« (Facoltà di optare per l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria). - I mezzadri, i coloni e gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali, per l'assoggettamento all'obbligo assicurativo di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, facciano valere le condizioni indicate nell'articolo 1 della legge medesima e negli articoli 2 e 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, possono, a domanda, ottenere l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ».

Nel successivo articolo 2 - primo comma - è precisato:

« (Termini per la presentazione ed effetti della domanda). - Le persone che

intendono avvalersi della facoltà prevista al predetto articolo 1 devono presentare domanda all'ufficio provinciale per i contributi agricoli unificati competente per territorio, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

Successivamente, la legge 7 febbraio 1979, n. 29, all'articolo 11, recitò:

« Il termine previsto dall'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, è riaperto per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Ciononostante molti mezzadri e coloni aventi titolo *ex tunc* al reinserimento di cui alle cennate disposizioni, non hanno potuto avvalersi della normativa mede-

sima per circostanze particolari (ignoranza dell'esistenza della disposizione, carenza di informazioni, inesatta valutazione dei benefici conseguenti al provvedimento) e, soprattutto, per l'onerosità della operazione che a quel tempo, a causa della carenza di mezzi finanziari dei mezzadri e coloni interessati, era apparsa inattuabile.

Da più parti, ora — organizzazioni professionali, enti di patronato, privati, ecce-

tera — si sollecita la riapertura del termine per consentire a coloro che non hanno beneficiato del provvedimento di avvalersene oggi.

La richiesta appare fondata e un provvedimento in merito sarà sicuramente sanatorio e risolutivo per tante situazioni emerse in questi ultimi anni e per evitare disparità di trattamento.

Vi proponiamo di porre rimedio a ciò, approvando la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I termini di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434 già riaperti con l'articolo 11 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, sono ulteriormente riaperti per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.